



Estratto del verbale della seduta del 2 febbraio 2022

**DELIBERAZIONE N. 21**

Oggetto:

Approvazione dello schema di Convenzione operativa per attività di ricerca con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione nelle aree tematiche di comune interesse, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera h) e 9, comma 1, lettera b) del Testo Unificato delle leggi regionali "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L.

(Euro 360.000,00 - cap. U05021.0060)

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vicepresidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vicepresidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Vicepresidente Giorgio Leonardi

Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

premesso che l'Amministrazione regionale, in attuazione del "Testo unificato delle leggi regionali sulle Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con D.P.G.R. 23 giugno 1997, n. 8/L e della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea" e s.m. e i., promuove e sostiene iniziative intese a favorire l'integrazione europea ed attività di interesse regionale;

premesso che con propria deliberazione n. 125 di data 28 giugno 2021 è stato approvato l'Accordo Quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

richiamati, in particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera h) e 9, comma 1, lettera b) del succitato Testo unificato, concernenti il sostegno ad attività di studio, di ricerca, di informazione e di divulgazione volte a promuovere l'unità europea, nonché gli interventi per indagini, studi, rilevazioni e pubblicazioni di interesse regionale;

considerato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in base al suo Statuto, è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e, come tale, con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea;

considerato altresì che il medesimo ha il compito, tra l'altro, di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche, anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

dato atto quindi che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati e che dispone di competenze di eccellenza che possono supportare anche il miglioramento della qualità della normazione;

appurato che in base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il medesimo ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro, che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative;

ravvisati quindi l'opportunità e l'interesse per la Regione di instaurare forme di collaborazione con il CNR ed i suoi Dipartimenti e/o Istituti ai fini della programmazione, della promozione e dello svolgimento di attività di studio, di ricerca, di informazione e di divulgazione nelle aree tematiche di comune interesse e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due enti;

visto lo schema di Convenzione operativa tra la Regione ed il CNR allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale e ritenuto di condividerne pienamente il contenuto;

considerato che il presente schema di Convenzione rientra nell'ambito di applicazione dell'art.6 comma 5, della L.R. 13 luglio 1993, n. 13 in quanto le iniziative in essa previste sono ascrivibili all'interesse comune di entrambi gli Enti che ne fanno parte;

ritenuto che si ravvisano sussistere nei professori Marcello Cecchetti e Simone Pajno dell'Università di Sassari le qualità professionali e accademiche necessarie per essere individuati quali Responsabili del Progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato schema di Convenzione;

ritenuto che l'avv. Karl Zeller, già nominato quale componente del Comitato di indirizzo istituito con deliberazione n. 125 di data 28 giugno 2021, possiede anche i requisiti professionali per essere individuato quale componente del "Comitato di Controllo" di cui all'art. 6 dello schema di Convenzione;

ritenuto altresì che il sig. Walter Kaswalder possiede le caratteristiche necessarie per essere individuato quale componenti del "Comitato di Controllo" di cui all'art. 6 dello schema di Convenzione;

ritenuto, data la valenza del progetto, di approvare lo schema di Convenzione operativa per l'attività di ricerca con il CNR destinando allo stesso l'importo complessivo di Euro 360.000,00 (IVA compresa), come previsto nello schema di convenzione;

vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

vista la propria deliberazione n. 247 di data 22 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

vista altresì la propria deliberazione n. 248 di data 22 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 - 2024";

accertata la disponibilità di fondi sul cap. U05021.0060 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari indicati nel prospetto (2022-2023) ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e quale iniziativa diretta, lo schema di Convenzione operativa tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Vicepresidente sostituto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol alla sottoscrizione della suddetta Convenzione operativa;
3. di designare quali Responsabili del Progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato schema di Convenzione, i proff. Marcello Cecchetti e Simone Pajno dell'Università di Sassari, dando atto che il conferimento dell'incarico verrà effettuato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., previa acquisizione della documentazione richiesta per legge e adempimento dei relativi oneri di pubblicità;

4. di nominare i signori avv. Karl Zeller e Walter Kaswalder, quali componenti del “Comitato di Controllo” di cui all’art. 6 dello schema di cui sopra;
5. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m., la somma complessiva di Euro 360.000,00 (IVA compresa) a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede in Roma, Via dei Taurini 19, codice fiscale 80054330586 e P.I. 02118311006 come previsto nello schema di Convenzione, imputandola come segue;

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2022	Esercizio Esigibilità 2023
U05021.0060	05	02	1	03	U.1.03.02.99.999	216.000,00	144.000,00

6. di autorizzare la Dirigente preposta alla Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace, ad adottare gli ulteriori provvedimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, funzionali allo svolgimento dell’iniziativa diretta, provvedendo altresì alla liquidazione degli importi secondo la tempistica indicata nell’allegata convenzione, previa presentazione di idonea documentazione di spesa intestata alla Regione.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10, salvo l’allegato B allo schema di convenzione che non è soggetto a pubblicazione in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27 aprile 2016.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 29 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti  
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Michael Mayr  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

ALLEGATO

## CONVENZIONE OPERATIVA PER ATTIVITÀ DI RICERCA

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede in Roma, Via dei Taurini 19, nella persona del prof. Giulio Salerno, Direttore dell'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (ISSiRFA-CNR),

e

la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con sede in Trento, Via Gazzoletti 2, nella persona del Vicepresidente sostituto del Presidente dott. Arno Kompatscher

anche denominati le Parti;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009;

**Visto** il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2003 n. 129;

**Visto** lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore l'1 agosto 2018;

**Visto** il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con il Provvedimento del Presidente del CNR n. 14/2019 ed entrato in vigore il 1° marzo 2019;

**Visto** il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);

**Visto** il Decreto Legislativo n. 30/2005;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 81/08;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 196/2003;

**Visto** il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali del 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE;

**Visto** lo Statuto della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige";

**Visto** l'Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in data 14 ottobre 2021 e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 4 novembre 2021;

**Visto** il parere espresso dal Dipartimento Scienze Umane e Patrimonio Culturale del CNR;

convengono e stipulano quanto segue:

### CONSIDERATO

- a) Che l'Accordo Quadro tra il CNR e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol, sottoscritto dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in data 14 ottobre 2021 e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in data 4 novembre 2021, ribadisce la comune volontà di collaborare in modo sinergico al fine di meglio perseguire, ciascuna delle Parti, il proprio fine istituzionale;
- b) Che il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Regione Autonoma Trentino-Alto

Adige/Südtirol intendono rafforzare la collaborazione, attivata sulla base dell'Accordo Quadro sopra citato, al fine di realizzare iniziative che riguarderanno tematiche di reciproco interesse per le parti incentrate particolarmente sugli aspetti giuridici e amministrativi relativi alle Regioni nel loro rapporto con la legislazione e la normativa italiana ed europea;

- c) Che per le finalità precisate al punto che precede l'ISSiRFA-CNR e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol intendono porre a comune fattore risorse di personale dotate di competenze determinate e specifiche;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### *Premesse*

Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione operativa.

### Art. 2

#### *Obiettivi e oggetto della Convenzione*

L'ISSiRFA-CNR e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol individuano nel progetto denominato "Trattato sull'Ordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol" l'obiettivo comune da perseguire nell'ambito dell'Accordo quadro di cui alle premesse, apportando ciascuno le risorse umane e materiali descritte nell'articolo successivo.

Per l'individuazione e la realizzazione delle singole attività di ricerca con relativi finanziamenti, tempistiche e modalità di realizzazione, deliverables, milestones e ogni altro connesso adempimento, si rimanda alla relazione illustrativa generale (allegato A) di cui alla presente Convenzione che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

### Art. 3

#### *Impegni delle Parti*

Per l'esecuzione del progetto sopra evidenziato, in applicazione dell'Accordo Quadro, si conviene che:

- la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si impegna:
  1. a consentire l'accesso, virtuale e fisico, al personale operante presso l'ISSiRFA-CNR di cui all'allegato elenco (allegato B), nei locali della Regione per le attività comuni;
  2. a garantire, su richiesta nominativa del Direttore ISSiRFA-CNR l'accesso temporaneo di personale CNR alla Regione, compresi eventuali assegnisti, dottorandi o collaboratori;
  3. a mettere a disposizione del personale ISSiRFA-CNR le proprie raccolte normative, banche dati necessarie, documentazioni non ancora informatizzate e personale eventualmente necessario per la loro migliore fruizione;
  4. ad erogare all'ISSiRFA-CNR nel biennio di durata del progetto, la somma complessiva di Euro 360.000,00 finalizzata al mero rimborso delle spese sostenute così come individuate nell'allegato A.
    - remunerazione degli esperti designati dalla Regione in qualità di Responsabili del progetto ai sensi del successivo articolo 4 (€ 50.000,00);
    - costo sostenuto dal CNR per gli esperti designati dall'ISSiRFA CNR in qualità di Responsabili del Progetto ai sensi del successivo articolo 4 (€ 50.000,00);
    - collaborazioni esterne su specifici ambiti normativi del Trattato (€ 125.000,00)

- costo per le spese generali connesse al Progetto, per il coinvolgimento del personale ISSiRFA-CNR nella realizzazione scientifica e per la gestione amministrativa del Progetto (€ 85.000,00);
  - costo delle attività di pubblicazione, diffusione e promozione (anche mediante convegni ed eventi con finalità formative in modalità digitale o mista) del Trattato (€ 50.000,00).
- l'ISSiRFA-CNR si impegna:
    1. a sviluppare con il personale della Regione attività congiunte nel principio del mutuo beneficio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, per la durata della presente collaborazione;
    2. a garantire, su richiesta nominativa della Regione, l'accesso temporaneo di personale regionale;
    3. a mettere a disposizione le proprie attrezzature per lo svolgimento dei programmi di ricerca, innovazione, formazione e delle altre iniziative congiunte;
    4. a procedere per l'identificazione e l'attivazione delle possibili collaborazioni esterne per il completamento delle attività di ricerca;
    5. a curare, tramite proprio contratto editoriale con casa editrice specializzata in pubblicazioni giuridiche, la pubblicazione del Trattato e a seguirne la più ampia distribuzione;
    6. a fornire alla Regione le attività formative necessarie per l'utilizzo dei risultati della ricerca nell'ambito anche delle usuali attività amministrative;
    7. a promuovere la diffusione dei risultati raggiunti dalla ricerca negli ambiti scientifici e istituzionali anche mediante la pubblicazione nei siti istituzionali delle Parti e l'organizzazione di convegni ed eventi pubblici a livello nazionale e internazionale di cui uno organizzato presso la Regione e in coordinamento con quest'ultima.

#### Art. 4

##### *Responsabili del Progetto di ricerca*

Per il Progetto di ricerca avviato congiuntamente, il CNR e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol provvedono, di comune accordo, alla nomina di uno o più Responsabili.

I Responsabili di Progetto individuati per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol sono il Prof. Marcello Cecchetti e il Prof. Simone Pajno dell'Università di Sassari, per il CNR il Prof. Giulio Salerno e la Dott.ssa Aida Giulia Arabia dell'ISSiRFA-CNR. I Responsabili dovranno produrre una sintetica relazione sullo stato di avanzamento delle attività e delle spese sostenute, evidenziando brevemente i risultati conseguiti e gli eventuali scostamenti rispetto al Progetto così come specificato nella presente Convenzione e nell'allegato A.

La rendicontazione tecnico-scientifica delle attività svolte e la rendicontazione economica avranno cadenza semestrale e dovranno essere sottoposte al Comitato di controllo di cui al successivo art. 6. Detta rendicontazione dovrà essere redatta secondo le istruzioni contenute nelle linee guida fissate dal Comitato di controllo utilizzando format concordati.

I responsabili, nell'adempimento delle loro funzioni, potranno essere coadiuvati da dipendenti dell'ISSiRFA-CNR o della Regione.

#### Art. 5

##### *Modalità di finanziamento del Progetto di ricerca*

Le quote di finanziamento verranno erogate in quattro tranches in ragione del piano finanziario previsto per il programma di ricerca, in forma di anticipazione e di saldo a stato di avanzamento delle attività progettuali secondo le seguenti modalità:

1. erogazione di una prima quota pari al **40%** della totale quota finanziata, come forma di anticipo, nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

2. erogazione di una seconda quota pari al **20%** dell'importo concesso, da corrispondersi entro i 30 giorni successivi alla rendicontazione del primo semestre di attività, previa presentazione di una relazione scritta sullo stato di avanzamento scientifico e finanziario e parere positivo del Comitato di controllo;
3. erogazione di una terza quota pari al **20%** dell'importo concesso, da corrispondersi entro i 30 giorni successivi alla rendicontazione del secondo semestre di attività, previa presentazione di una seconda relazione scritta sullo stato di avanzamento scientifico e finanziario e parere positivo del Comitato di controllo;
4. il saldo del finanziamento, pari al **20%**, da corrispondersi ad approvazione del visto si stampi relativo alle bozze del Trattato previsto dal progetto di ricerca, previo parere positivo del Comitato di controllo anche sulle rendicontazioni finali sia scientifiche che finanziarie. La Regione provvederà al pagamento della quota finale entro i trenta giorni successivi al predetto parere positivo del Comitato.

L'erogazione di suddetto contributo si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni.

Le tranche di finanziamento andranno versate sul conto corrente bancario IT75N0100503392000000218150.

I costi saranno riconosciuti solo se sostenuti nell'ambito dei periodi di vigenza del progetto di ricerca, e solo se attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate nei progetti stessi. Tutta la documentazione tecnica, scientifica e contabile (ricevute, giustificativi di spesa, ecc.) a supporto delle rendicontazioni dovrà essere conservata in originale dai singoli partner di progetto per tutta la durata della realizzazione del progetto e per i cinque anni successivi alla chiusura del progetto.

## Articolo 6

### *Comitato di controllo e attività di supporto*

Al fine della supervisione e controllo le Parti si avvarranno di un Comitato di Controllo composto da tre persone, di cui due componenti designati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle persone dell'avv. Karl Zeller e del sig. Walter Kaswalder e un componente designato dall'ISSIRFA-CNR nella persona del dott. Antonino Iacoviello, ricercatore dell'ISSIRFA-CNR.

Per gli aspetti amministrativi, contabili e di rendicontazione le parti si avvalgono del supporto della Amministrazione regionale e del personale amministrativo dell'ISSIRFA-CNR.

## Art. 7

### *Proprietà intellettuale*

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previa comunicazione scritta all'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, la Parte interessata sarà tenuta a darne conoscenza all'altra Parte e a citare la Convenzione nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.

La proprietà dei risultati scientifici e i prodotti di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere

riconosciuti autori del trovato. In nessun caso ciascuna delle Parti potrà concludere, senza l'espresso assenso dell'altra Parte, accordi di esclusiva che precludono all'altra Parte la pubblicazione o la diffusione gratuita, integrale o parziale, dei risultati della ricerca in oggetto.

#### Art. 8

##### *Trattamento dati personali*

L'ISSIRFA-CNR e la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol si rifanno quanto al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016.

#### Art. 9

##### *Durata*

La presente Convenzione ha la durata di 24 mesi e decorrerà dalla data di sottoscrizione della stessa.

Tre mesi prima della scadenza le parti esamineranno la possibilità di suo rinnovo o di una sua proroga con atto scritto, qualora ancora sia vigente o sia stata rinnovato l'Accordo Quadro di riferimento.

Qualora nel corso del periodo di vigenza della Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali la stessa è stata stipulata o si ritenesse opportuno rivedere i suoi termini, le parti procederanno di comune intesa attraverso atto scritto.

#### Art. 10

##### *Modifiche e recesso*

Qualora nel corso del biennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la stessa, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

#### Art. 11

##### *Nullità parziale*

Qualora qualsivoglia clausola della presente Convenzione sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato della presente Convenzione fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

#### Art. 12

##### *Cessione*

La presente Convenzione, salvo espresso consenso di entrambe le Parti, non potrà essere ceduta,

neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art. 13

*Comunicazioni*

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

Art. 14

*Registrazione*

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. di data 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 di data 21 maggio 2013.

Roma/Trento, li \_\_\_\_\_

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e  
sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini"

IL DIRETTORE

prof. Giulio Salerno  
firmato digitalmente

Regione Autonoma  
Trentino-Alto Adige/Südtirol

IL VICEPRESIDENTE SOSTITUTO  
DEL PRESIDENTE

dott. Arno Kompatscher  
firmato digitalmente

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO

### “TRATTATO SULL’ORDINAMENTO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL”

#### Responsabili scientifici:

- **Designati dalla Regione:** prof. Marcello Cecchetti e prof. Simone Pajno
- **Designati dall’ISSIRFA-CNR:** prof. Giulio M. Salerno e dott.ssa Aida Giulia Arabia

#### Comitato di controllo:

- **Designato dalla Regione:** avv. Karl Zeller e sig. Walter Kaswalder
- **Designato dall’ISSIRFA-CNR:** dott. Antonino Iacoviello

#### Collaboratori

Per la redazione del Trattato ci si avvarrà del personale di ricerca dell’ISSIRFA-CNR (vedi allegato 2) e di altri studiosi ed esperti che saranno individuati dai Responsabili scientifici sulla base di criteri di comprovata conoscenza, esperienza e professionalità in relazione alle singole parti del Trattato.

#### Tempi di lavoro

Il Progetto si sviluppa in diciotto mesi, nei quali si procederà alla predisposizione del Trattato, e alle relative attività di pubblicazione, diffusione e promozione.

#### Fasi di attuazione del Progetto

##### Fase 1: primo semestre

- Definizione delle linee guida per la redazione del Trattato da parte dei Responsabili scientifici
- Definizione delle istruzioni, formati e linee guida per la rendicontazione da parte del Comitato di controllo
- Individuazione dei Collaboratori, ivi compresi gli studiosi ed esperti esterni, e assegnazione dei compiti di redazione in relazione a tutte le parti del Trattato
- Avvio della fase di redazione del Trattato da parte dei Collaboratori
- Verifica dello stato di avanzamento dei lavori da parte dei Responsabili scientifici e relativa rendicontazione

##### Fase 2: secondo semestre

- Prosecuzione delle attività di redazione del Trattato da parte dei Collaboratori
- Verifica dello stato di avanzamento dei lavori da parte dei Responsabili scientifici e relativa rendicontazione

##### Fase 3: terzo semestre

- Conclusione delle attività di redazione del Trattato da parte dei Collaboratori
- Validazione del Trattato da parte dei Responsabili scientifici
- Pubblicazione, diffusione e promozione del Trattato secondo le modalità condivise dai Responsabili scientifici
- Rendicontazione conclusiva da parte dei Responsabili scientifici

#### Oggetto del Trattato e partizioni dell’opera

Il Trattato si propone di ricostruire e illustrare sistematicamente e con approccio analitico l’ordinamento della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, fornendo tutti gli elementi normativi e giurisprudenziali necessari ad inquadrare, anche dal punto di vista dell’evoluzione

storica, il regime di autonomia riconosciuto all'ente Regione e alle due Province autonome e le relazioni di tali enti con lo Stato e l'ordinamento della Repubblica italiana.

Il Trattato sarà suddiviso in due volumi dedicati, rispettivamente, a una "Parte generale" e a una "Parte speciale", secondo l'indice sommario che segue.

## INDICE SOMMARIO

### **Volume I – Parte generale**

#### **Capitolo 1: Il percorso storico di formazione dell'autonomia speciale.**

Il capitolo sarà dedicato a illustrare le tappe attraverso le quali si snoda il percorso che conduce alla definizione dell'attuale regime dell'autonomia speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Dopo un breve cenno alle premesse storiche, l'attenzione sarà rivolta all'Accordo De Gasperi-Gruber, alle decisioni adottate in Assemblea costituente (artt. 116 e 131 Cost.; legge cost. n. 5 del 1948), fino alla approvazione del c.d. "Pacchetto" e alla sua attuazione nell'ordinamento italiano.

#### **Capitolo 2: I vincoli internazionali.**

Il capitolo sarà dedicato alla ricostruzione dell'Accordo De Gasperi-Gruber e del suo portato giuridico, delle controversie con l'Austria, del c.d. "Pacchetto" e dei vincoli internazionali che, per effetto di queste vicende, gravano sull'ordinamento italiano.

#### **Capitolo 3: Le fonti dell'autonomia speciale.**

Il capitolo sarà dedicato all'analisi delle fonti del diritto che fondano il regime giuridico dell'autonomia speciale regionale e provinciale. L'attenzione sarà dunque rivolta, innanzi tutto, allo studio dell'art. 116 Cost., dello Statuto speciale di autonomia, nonché del procedimento tramite il quale è oggi possibile la sua modifica. Sarà inoltre illustrato, in termini generali, l'effetto dell'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001 sull'autonomia speciale, con particolare riguardo al contenuto e alle modalità di applicazione della c.d. "clausola di adeguamento automatico", o "clausola di maggior favore" contenuta nell'art. 10 di tale atto normativo. Infine, sarà oggetto di analisi la fondamentale fonte del diritto rappresentata dalle disposizioni di attuazione dello Statuto speciale: ci si soffermerà sia sul procedimento di adozione delle medesime e sul ruolo della Commissione paritetica (*Commissione dei dodici* e *Commissione dei sei*), sia sulla loro collocazione nel sistema delle fonti (resistenza passiva, relazione con la legislazione ordinaria statale e regionale, ruolo nel giudizio di costituzionalità, etc.).

#### **Capitolo 4: L'organizzazione della Regione e delle Province autonome (organi fondamentali, forma di governo, organizzazione amministrativa).**

Il capitolo avrà a oggetto, innanzi tutto, gli organi fondamentali della Regione e delle Province autonome, che saranno esaminati sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo delle funzioni, a partire dalle disposizioni contenute nello statuto speciale, ma con specifico riferimento anche alle altre fonti normative rilevanti in materia (v., in particolare, i regolamenti interni dei consigli regionale e provinciali). Di seguito l'analisi si concentrerà sulle relazioni tra gli organi di governo, tenendo conto – per quanto riguarda specificamente le Province autonome – delle previsioni contenute nelle rispettive leggi statutarie. Infine, sarà dedicata specifica attenzione anche ai principi dell'organizzazione amministrativa regionale e provinciale, diretta e indiretta.

#### **Capitolo 5: Il procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti.**

Obiettivo specifico del capitolo è quello di ricostruire il procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali, nelle diverse fasi in cui esso si articola, tenendo conto delle disposizioni dettate al riguardo dallo statuto speciale, ma anche di quelle recate dai regolamenti consiliari.

## **Capitolo 6: Le competenze normative.**

Il capitolo sarà dedicato all'analisi degli ambiti affidati ai diversi tipi di fonti normative interne al sistema regionale. Ci si concentrerà, innanzi tutto, sulla c.d. "legge statutaria" istituita dalla legge cost. n. 2 del 2001, per affrontare successivamente il tema degli ambiti assegnati dallo Statuto alla legge regionale e alla legge provinciale. In particolare, sarà ricostruito il regime giuridico della potestà legislativa regionale (esclusiva e concorrente), e quello della potestà legislativa provinciale (esclusiva e concorrente). Ancora, ci si dedicherà alla legislazione c.d. "integrativa-attuativa", nonché alla possibilità che lo Stato attribuisca alla Regione e alle Province autonome la potestà di adottare norme legislative per materie estranee allo Statuto. Particolare attenzione meriterà, inoltre, il tema dell'impatto della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. sul sistema del riparto della funzione legislativa tra Stato, Regione speciale e Province autonome. Sarà necessario ricostruire – anche alla luce della ormai imprescindibile giurisprudenza costituzionale sul punto – le modalità di applicazione di questa disposizione con specifico riguardo alla funzione legislativa, mettendo inoltre in luce le peculiarità, sul punto, che caratterizzano l'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol rispetto a quello delle altre autonomie speciali. Infine, ci si dedicherà allo studio del riparto della funzione regolamentare.

## **Capitolo 7: Le funzioni amministrative.**

Il capitolo sarà dedicato all'analisi del riparto delle funzioni amministrative tra Stato, Regione e Province autonome. Sarà necessario, innanzi tutto, ricostruire il sistema statutario imperniato sul principio del parallelismo e sull'istituto della delega delle funzioni regionali alle Province. Ci si concentrerà, inoltre, sul tema della delega di funzioni amministrative statali alla Regione, alle Province o ad altri enti pubblici locali. Infine, sarà necessario dedicarsi allo studio dell'impatto della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 sul sistema del riparto delle funzioni amministrative tra Stato, Regione speciale e Province autonome, con particolare riguardo all'applicazione del principio di sussidiarietà e degli istituti connessi.

## **Capitolo 8: L'autonomia finanziaria (sistema statutario, fase degli accordi e riflessi legati alla legge costituzionale n. 1 del 2012).**

In questo capitolo saranno presi in esame i fondamenti e le linee evolutive dell'autonomia finanziaria della Regione e delle Province autonome, alla stregua dello specifico quadro costituzionale, delineato dallo statuto e dalle norme di attuazione, basato su un modello di finanza territoriale "negoziata" tra lo Stato e le Province autonome. In esso, come per le altre autonomie speciali e contrariamente alle Regioni di diritto comune, da un lato le entrate sono previste in quota fissa secondo quanto disposto dallo Statuto e, dall'altro lato, la capacità di spesa è negoziata in relazione alle funzioni assegnate. Saranno prese in esame le diverse modificazioni realizzate con legge ordinaria previo accordo, secondo l'apposito procedimento di deconstituzionalizzazione previsto, per la disciplina della finanza e dei tributi, dall'art. 104 dello Statuto. Tali revisioni del titolo VI dello Statuto di autonomia in materia di finanza e tributi hanno disciplinato le relazioni finanziarie con lo Stato sino al 2022. Esse hanno consolidato il modello negoziale, per il quale alla disponibilità di risorse corrisponde il trasferimento di ulteriori funzioni statali, anche delegate. In estrema sintesi, tali accordi definiscono il concorso ai conti pubblici richiesto alle Province autonome a fini di risanamento, anche in relazione alle esigenze di riduzione del debito pubblico, a fronte della stabilizzazione delle relazioni finanziarie bilaterali e del riconoscimento di spazi finanziari in relazione all'evoluzione del principio di connessione tra funzioni e risorse, nonché di ulteriori disposizioni finanziarie "di favore".

## **Capitolo 9: L'ordinamento degli enti locali minori (compresa l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni ai sensi dell'art. 7 dello statuto).**

Il capitolo avrà a oggetto la ricostruzione della condizione giuridica degli enti locali nell'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, tenuto anche conto dell'attribuzione a quest'ultima di una competenza legislativa primaria ed esclusiva in materia. Sarà altresì affrontata la questione del se e in che misura le garanzie riconosciute agli enti locali delle Regioni ordinarie dal Titolo V della Parte II della Costituzione possano essere estese all'ordinamento delle Regioni speciali. In questa chiave, ci si soffermerà sulle diverse posizioni espresse dalla dottrina al riguardo, nonché sul contributo rilevante offerto dalla giurisprudenza costituzionale.

## **Capitolo 10: I controlli (profili evolutivi, controlli interni, controlli della Corte dei conti, poteri sostitutivi).**

Il capitolo avrà a oggetto l'analisi dei controlli riguardanti l'attività amministrativa della Regione e delle Province autonome. Premessi cenni introduttivi sull'evoluzione della materia, l'attenzione si concentrerà sulla disciplina dei controlli interni e su quella dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti. Quest'ultima sarà esaminata tenendo conto della giurisprudenza costituzionale in materia e della connessione con la competenza statale sul coordinamento della finanza pubblica, anche in vista del rispetto dei vincoli europei in relazione ai conti pubblici e del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio. Infine, sarà oggetto di puntuale ricostruzione il regime dei poteri sostitutivi nell'ambito dell'ordinamento statutario, nonché i limiti ed i termini di applicabilità dei poteri sostitutivi ordinari e straordinari nel vigente Titolo V della Parte II della Costituzione in base all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

## **Capitolo 11: I raccordi interistituzionali.**

Il capitolo sarà dedicato all'analisi delle sedi istituzionali di raccordo tra la Regione e le Province autonome, da un lato, e gli altri soggetti del sistema multilivello, dall'altro. L'attenzione si soffermerà, anzitutto, sulle relazioni con lo Stato: premessi cenni sulle disposizioni statutarie rilevanti in materia, quali quelle che consentono ai presidenti della Regione e delle Province autonome di intervenire alle sedute del Consiglio dei ministri, l'analisi riguarderà sia i meccanismi collaborativi di tipo intergovernativo, sia quelli di livello parlamentare. Ci si riferisce, in quest'ultimo caso, agli strumenti conoscitivi a disposizione delle due Camere (indagini conoscitive, audizioni informali), frequentemente utilizzati per il coinvolgimento delle autonomie nell'attività legislativa, anche a prescindere dalla perdurante inattuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Parte rilevante del capitolo sarà dedicata, altresì, dall'esame delle relazioni con l'Unione europea, e segnatamente degli strumenti che consentono alla Regione e alle Province autonome di partecipare ai processi di produzione normativa di livello europeo.

## **Capitolo 12: La tutela delle minoranze etniche, l'uso della lingua e la c.d. "proporzionale etnica".**

Il capitolo sarà dedicato allo studio delle previsioni normative e degli istituti volti a tutelare le minoranze linguistiche nei diversi settori dell'ordinamento. Ci si concentrerà, tra l'altro, sull'istituto – proprio della Provincia di Bolzano – che disciplina l'ammissione ai pubblici uffici e il godimento di alcuni particolari diritti condizionandoli alla suddivisione tra gruppi etnici (c.d. "proporzionale etnica"). Particolare attenzione verrà rivolta al bilinguismo e all'uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari e nei rapporti con la pubblica amministrazione. Non potrà essere tralasciato, inoltre, lo studio delle norme che disciplinano l'uso della lingua ladina nelle relazioni con gli uffici pubblici e il suo insegnamento nelle scuole. Parimenti sarà oggetto di indagine il diritto delle popolazioni ladine, mochene e cimbre alla valorizzazione delle proprie iniziative culturali, di stampa e ricreative, ed al rispetto della toponomastica e delle loro tradizioni.

## **Capitolo 13: La giustizia costituzionale.**

Il capitolo avrà a oggetto l'analisi delle specificità della giustizia costituzionale rilevanti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per le Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, l'attenzione si soffermerà sull'analisi delle disposizioni statutarie concernenti il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale in ordine alle leggi regionali e provinciali (su impugnazione del Governo) e alle leggi statali (su impugnazione della Regione o delle Province autonome). Parte integrante della trattazione sarà costituita dalle speciali forme di impugnazione a tutela dei gruppi linguistici. Inoltre, ci si soffermerà sul conflitto di attribuzioni intersoggettivo.

## **Capitolo 14: La giustizia amministrativa.**

Il capitolo si concentrerà sull'analisi del regime giuridico della giustizia amministrativa nell'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con specifico riferimento alle norme dello statuto speciale rilevanti in materia, nonché delle pertinenti disposizioni di attuazione. In particolare, l'attenzione sarà rivolta sia ai profili organizzativi, sia a quelli funzionali, avendo cura di porre in evidenza, per entrambi, le peculiari previsioni poste a tutela dei gruppi linguistici.

### **Capitolo 15: La giustizia contabile.**

Il capitolo si soffermerà sullo speciale regime giuridico della giustizia contabile nell'ordinamento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, prendendo in considerazione, in particolare, le disposizioni di attuazione rilevanti in materia e le prassi che si sono sviluppate.

### **Capitolo 16: Il giudice conciliatore e il giudice di pace.**

Premessi cenni sulle disposizioni dello statuto speciale riguardanti il giudice conciliatore, il capitolo avrà a oggetto le norme di attuazione concernenti il giudice di pace, con specifico riferimento alla peculiare disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

## **Volume II – Parte speciale**

### **Sezione I: Le competenze “statutarie”.**

L'obiettivo della Sezione I della Parte speciale è quello di offrire una ricostruzione, il più possibile completa e aggiornata, del regime giuridico e dell'assetto delle materie che lo Statuto speciale di autonomia affida alla competenza legislativa regionale e provinciale. Il contesto generale in cui la presente trattazione si colloca è ovviamente da reperire nel quadro offerto dal Capitolo 6 della Parte generale dell'opera, alla luce del quale intende proporre uno studio analitico per ciascuna singola materia prevista dallo Statuto. La ricostruzione dell'assetto delle singole materie dovrà, innanzi tutto, procedere alla loro “confinazione”, e sarà effettuata secondo un *format* prestabilito, in grado di assicurare facilità nella lettura e nel reperimento delle informazioni necessarie. In particolare, tale ricostruzione dovrà rendere conto almeno dei seguenti aspetti: a) previsioni statutarie; b) previsioni reperibili nelle disposizioni di attuazione allo Statuto; c) linee di tendenza presenti nella giurisprudenza costituzionale, anche con riferimento al sistema dei limiti derivanti dalle competenze legislative dello Stato e gravanti sulla legislazione autonoma; d) principali linee di sviluppo della legislazione regionale e provinciale, anche con riferimento all'assetto delle funzioni amministrative.

Infine, nell'analisi sopra accennata non si potrà tralasciare di affrontare l'eventuale impatto ampliativo che l'applicazione della clausola di maggior favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 potrebbe aver determinato in alcune materie, in ragione della maggiore autonomia che, nelle medesime, risultasse concessa dal vigente Titolo V della Parte II della Costituzione, alle Regioni ordinarie.

### **Capitolo 1: Le materie di potestà legislativa esclusiva regionale.**

In questo capitolo verrà ricostruito l'assetto delle materie affidate alla potestà legislativa esclusiva regionale dall'art. 4 dello Statuto speciale, con le modalità e i contenuti sopra illustrati.

### **Capitolo 2: Le materie di potestà legislativa concorrente regionale.**

In questo capitolo verrà ricostruito l'assetto delle materie affidate alla potestà legislativa concorrente regionale dall'art. 5 dello Statuto speciale, con le modalità e i contenuti sopra illustrati.

### **Capitolo 3: Le materie di potestà legislativa esclusiva provinciale.**

In questo capitolo verrà ricostruito l'assetto delle materie affidate alla potestà legislativa esclusiva provinciale dall'art. 8 dello Statuto speciale, con le modalità e i contenuti sopra illustrati.

### **Capitolo 4: Le materie di potestà legislativa concorrente provinciale.**

In questo capitolo verrà ricostruito l'assetto delle materie affidate alla potestà legislativa concorrente provinciale dall'art. 9 dello Statuto speciale, con le modalità e i contenuti sopra illustrati.

### **Capitolo 5: Le materie oggetto della competenza legislativa integrativa.**

In questo capitolo verrà ricostruito l'assetto delle materie affidate alla potestà legislativa integrativa della Regione e delle Province autonome dagli artt. 6 e 10 dello Statuto speciale, con le modalità e i contenuti sopra illustrati.

## **Sezione II: Le competenze extrastatutarie.**

L'obiettivo della Sezione II è quello di offrire una ricostruzione delle competenze acquisite dalle Province autonome in ambiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalle materie elencate nello Statuto. Anche in questo caso si procederà a un'analisi materia per materia, facendo riferimento alla fonte del riconoscimento, alle disposizioni di attuazione (se presenti), alla giurisprudenza costituzionale (se presente), nonché alle principali linee di sviluppo della legislazione autonoma.

### **Capitolo 1: Le competenze acquisite in virtù della clausola di adeguamento automatico.**

In questo capitolo saranno oggetto di studio le competenze acquisite dalle Province autonome in materie ulteriori rispetto a quelle previste dallo Statuto per effetto dell'applicazione della clausola di adeguamento automatico contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

### **Capitolo 2: Le ulteriori competenze acquisite "oltre lo Statuto".**

In questo capitolo saranno oggetto di analisi le ulteriori competenze acquisite dalle Province autonome in ambiti non previsti dallo Statuto, in relazione all'evoluzione del quadro finanziario e alla disponibilità delle risorse. Si procederà, in via preliminare, a chiarire come l'acquisizione di ulteriori competenze e funzioni discenda dal fatto che, nello Statuto stesso, non è previsto il principio di corrispondenza tra funzioni e risorse. Pertanto, come nel caso delle altre autonomie speciali e contrariamente alle Regioni di diritto comune, lo sviluppo delle relazioni finanziarie tra Stato e Province autonome ha seguito un percorso sostanzialmente inverso a quello prefigurato dall'art. 119 Cost. per le Regioni a statuto ordinario (rinvio al capitolo 8 della Parte generale), il quale presuppone la necessaria correlazione tra risorse assegnate e funzioni distribuite. In questo contesto, saranno quindi analizzate le ulteriori funzioni progressivamente acquisite dalle Province autonome, come quelle frutto di attribuzioni statali di potestà normativa ai sensi dell'art. 17 dello Statuto speciale, o quelle derivanti dall'attuazione degli accordi in materia di finanza pubblica. Si chiarirà come, alla disponibilità delle risorse, corrispondano ulteriori funzioni acquisite, anche al di là delle originarie competenze statutarie, successivamente disciplinate mediante norme di attuazione (Università, amministrazione penitenziaria, etc.).

*Allegato B*

**Elenco del Personale dell'ISSIRFA – CNR**

*“OMISSIS”*